



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



N.T.A.

ALLEGATO 1

**Misure Di Gestione Naturalistica, Tutela E
Gestione Della Flora E Della Fauna,
Sensibilizzazione, Divulgazione Ed
Educazione Ambientale**



**Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010**

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – N.T.A.

Dicembre 2010



INDICE

Art. 1	Connettività ambientale	3
Art. 2	Rete ecologica e fasce fluviali.....	4
Art. 3	Divieti ed indirizzi generali per la tutela della biodiversità	4
Art. 4	Tutela delle specie vegetali	4
Art. 5	Tutela dei mammiferi e dell'ornitofauna.....	5
Art. 6	Immissioni faunistiche in ambiente naturale.....	5



Art. 1 Connettività ambientale

1. Deve essere garantita la connessione e la connettività ambientale tra le aree a diversa gradazione di tutela, in particolare tra zona A e zona B della zonizzazione del Parco regolata dalle presenti norme, al fine di assicurare lo spostamento della fauna selvatica e l'espansione degli areali. Sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che incidano su areali di presenza limitati o puntiformi;
2. Quale indirizzo generale, nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, tutte le opere realizzate all'interno del territorio del Parco, in particolar modo le infrastrutture, dovranno essere sottoposte ad interventi di deframmentazione ambientale con l'impiego delle tecniche e dei criteri più idonei a conseguire tal fine;
3. Nel caso di nuovi interventi dovranno essere evitati o comunque mitigati eventuali interruzioni della continuità ecologica ed ambientale; essi dovranno inoltre integrarsi al contesto paesistico complessivo;
4. Nel territorio del Parco vanno evitati gli interventi che rimuovano o compromettano la connettività funzionale tra le brughiere ed i canneti, tra le vie d'acqua, gli stagni, le sorgenti, i fossi, le zone umide, le paludi e le altre importanti raccolte d'acqua; tra le aree con flora ruderale, di confine tra appezzamenti diversificati dal punto di vista ecologico;
5. Ferma restando la massima attenzione nella scelta delle tecnologie e dei progetti, gli effetti di barriera irreversibili di nuovi interventi saranno compatibili con l'autorizzazione dell'intervento stesso solo nel caso di opere di pubblica utilità; le trasformazioni indotte dall'intervento dovranno essere curate dal punto di vista della riduzione e limitazione di questi effetti. Dovranno essere messe in atto tutte le necessarie misure di compensazione;
6. Nella zona C è consentita la costruzione di recinzioni solo se costituite da formazioni vegetali naturali o se di nuovo impianto sempreverdi, in pietra naturale a secco o di legno secondo le tipologie tradizionali e solo qualora la loro presenza non impedisca in maniera sostanziale i movimenti della fauna selvatica lungo percorsi preferenziali di interconnessione o lo scorrimento delle acque superficiali, tranne nei casi previsti dal regolamento del Parco e da quello relativo ai danni da fauna selvatica;
7. È vietata la demolizione di muretti a secco esistenti, se non per motivi di ripristino funzionale.



Art. 2 Rete ecologica e fasce fluviali

1. In tutto il territorio del Parco le fasce fluviali, ivi compresi anche i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute o riqualificate al fine di elevarne il grado di naturalità e funzionalità ecologica, di assicurare la salvaguardia delle comunità biologiche e dei biotopi in essi comprese, ripristinare la vegetazione ripariale arborea, arbustiva ed erbacea;
2. Nel territorio del Parco deve essere garantita la protezione integrale di tutte le aree umide, paludicole o sub paludicole e della vegetazione lungo i corsi d'acqua.

Art. 3 Divieti ed indirizzi generali per la tutela della biodiversità

1. L'Ente Parco promuove in ogni zona, la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino degli habitat e dei biotopi vulnerabili o minacciati o in via di estinzione attraverso la formazione di piani di gestione specifici, volti primariamente:
 - a) all'eliminazione o alla riduzione delle fonti di disturbo diretto, inquinamento idrico, atmosferico ed acustico;
 - b) a favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinino parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica e ad attività orientate alla conservazione degli habitat;
 - c) a sviluppare l'acquisizione di conoscenze a scala spaziale idonea per ogni taxon in ogni ambiente, seguendo le metodologie più opportune;
 - d) a realizzare la definizione dei corridoi ecologici nell'area del parco e nell'area contigua con particolare riferimento alle popolazioni vitali di specie endemiche, minacciate o vulnerabili;
 - e) a definire interventi e modalità di reintroduzione delle specie, della prevenzione dei possibili danni da fauna; nonché gli interventi di gestione per le specie emergenti ed il controllo delle specie invasive.

Art. 4 Tutela delle specie vegetali

1. In zona A di Riserva Integrale è fatto divieto assoluto di introduzione di specie vegetali non autoctone;
2. In zona B, C, e D è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone (aliene); sono escluse dal divieto:
 - a) le specie agrarie utilizzate a scopo alimentare;
 - b) eventuali introduzioni sottoposte a preventivo Nulla-Osta per scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente Parco.



- c) le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, verde pubblico e parchi urbani, cercando di adottare tutte le misure atte ad evitare la propagazione delle specie non autoctone all'esterno di tali pertinenze ed utilizzando in preferenza specie non ibridogene con le autoctone;

3. In tutto il territorio del Parco sono vietate attività di rimboschimento con specie alloctone

Art. 5 Tutela dei mammiferi e dell'ornitofauna

1. Nella Zona A del Parco non è consentita l'introduzione di cani ad eccezione dei seguenti casi:

- a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;
- b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco;

- 2) Nelle zone B, C e D è vietata l'introduzione di cani senza guinzaglio;

Fanno eccezione al presente divieto i seguenti casi:

- a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;
- b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico;
- c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco;
- d) i cani da tartufo dotati di certificazione ENCI previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

Art. 6 Immissioni faunistiche in ambiente naturale

1. Su tutto il territorio del Parco sono vietate la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni faunistiche non autoctone.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



N.T.A.

ALLEGATO 2

Tutela E Gestione Del Sistema Agrosilvopastorale



**Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010**

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – N.T.A.

Dicembre 2010



INDICE

CAPO I - ATTIVITÀ AGRICOLO-ZOOTECNICHE	3
Art. 1 Pratiche colturali consentite.....	3
Art. 2 Divieti	4
Art. 3 Frutti spontanei e prodotti del sottobosco.	4
Art. 4 Usi civici e consuetudini locali nel parco.....	5
Art. 5 Recinzioni per le attività agro-silvo-pastorali.	5
CAPO II - ATTIVITÀ LEGATE AL PASCOLO.	6
Art. 6 Il pascolo	6
Art. 7 Il pascolo nei terreni pascolivi.....	6
Art. 8 Il pascolo nei boschi.	7
CAPO III - SETTORE FORESTALE.....	12
Art. 9 Norme tecniche.....	12
Art. 10 Obiettivi.....	12
Art. 11 Gestione dei sistemi forestali in zona A.....	12
Art. 12 Gestione dei sistemi forestali in zona B.....	12
Art. 13 Gestione dei sistemi forestali in zona C.....	14
Art. 14 Gestione dei sistemi forestali in zona D.....	14
Art. 15 Residui di lavorazione.....	15



CAPO I - ATTIVITÀ AGRICOLA-ZOOTECNICHE

Art. 1 Pratiche colturali consentite

- Su tutto il territorio del Parco valgono gli obblighi previsti dalla normativa vigente sui Siti della “Rete Natura 2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. I dettagli degli obblighi sono riportati nell'allegata scheda A.
- Le pratiche agricole si devono allineare agli obblighi, ai divieti e agli impegni da rispettare in base a quanto previsto dal *norme di Buona Pratica Agricola* ai sensi del Reg CE/1257/99 e dal “*regime di condizionalità*”, ai sensi del Reg. CE/1782/03, in coerenza con il rispetto di due grandi categorie di impegni:
- i criteri di gestione obbligatori (CGO)
- le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).

Gli impegni specifici da rispettare per ogni singola azienda sono dettagliati nelle allegate schede B, C e D.

- In zona B è consentito il mantenimento delle colture e, ove occorra e previo indennizzo, la loro conversione a colture finalizzate alle esigenze trofiche di specie di fauna selvatica, o di mantenimento della biodiversità.
- In zona B, C e D l'impianto di nuove colture deve essere realizzato tenendo conto della vocazionalità agronomica dei suoli e delle esigenze della coltura.
- Nella zona B e C l'impianto di nuove colture deve essere realizzato tenendo conto delle tradizioni produttive del territorio. Per quanto riguarda le colture protette, è consentita la realizzazione di nuove serre mobili mentre non è consentita la realizzazione di serre fisse.
- La realizzazione di qualsiasi nuovo impianto di specie pluriennali nonché la realizzazione di serre fisse e mobili, è soggetta a preventiva comunicazione, corredata di apposita relazione tecnica, dalla quale si evinca il rispetto di quanto previsto negli articoli del presente allegato.
- Nelle aree B e C devono essere promosse le tecniche di coltivazione previste dalla pratica biologica ai sensi del Reg Ce 834/07 e Reg Ce 889/08 e successive modifiche e integrazioni.
- Nelle aree D oltre alle pratiche di agricoltura biologica possono essere promosse anche le pratiche di agricoltura integrata in coerenza con i disciplinari regionali vigenti.
- Su tutte le aree del Parco, dove è consentita l'agricoltura, l'apporto di azoto non può superare il valore di 170 kg/ettaro/anno. La monosuccessione di colture cerealicole non potrà avere una successione superiore a 3 anni.



- Nelle zone B, C e nella sottozona D3 sono consenti nuovi allevamenti sia estensivi che intensivi. Nell'ottica di richiamare in tali zone criteri di allevamento di tipo tradizionale, nel caso di allevamenti intensivi questi devono rispettare i seguenti requisiti:
- le dimensioni delle strutture di ricovero devono rispettare i parametri previsti dall'allegato III del REG CE 889/08 relativo alle superfici minime coperte e scoperte per i ricoveri degli allevamenti in biologico;
- per gli allevamenti di erbivori, almeno il 50% del fabbisogno alimentare deve provenire dalle superfici aziendali coltivate e/o pascolate;
- non sono consentite forme di allevamento in batteria, ossia di animali allevati in gabbia.

La realizzazione di ricoveri zootecnici è soggetta a nulla osta dell'Ente.

Art. 2 Divieti

- Su tutto il territorio del Parco valgono i divieti previsti dalla normativa vigente sui Siti della "Rete Natura 2000" e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. I dettagli degli obblighi sono riportati nell'allegata scheda A.
- Nel territorio del Parco è vietata la messa in coltura di terreni occupati da bosco e da pascolo permanente ("pascolo permanente" ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004).
- Sono vietate, in tutto il territorio del Parco, l'allevamento e la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM).
- Nei pascoli e nei prati di tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di prodotti chimici di sintesi per pratiche di concimazione e diserbo.
- In zona A è vietata qualsiasi forma di attività agricola e zootecnica.
- In zona B è vietato l'impiego di prodotti chimici di sintesi finalizzati alla difesa delle colture.
- In zona B è vietato l'impiego di diserbanti chimici di sintesi.

Art. 3 Frutti spontanei e prodotti del sottobosco.

- In zona A è vietata la raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco.
- Nelle altre zone, la raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco è consentita nelle modalità di seguito riportate:
- La raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi), deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti.
- La raccolta per autoconsumo può essere esercitata secondo le consuetudini e gli usi locali.



- La raccolta finalizzata alla commercializzazione, diretta o trasformata, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente che ne regolamerterà le modalità di raccolta e le quantità, caso per caso.
- Alle seguenti disposizioni non sono soggetti i proprietari, gli affittuari e usufruttuari dei fondi agricoli e i membri dei rispettivi nuclei familiari, nonché i dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione dei suddetti fondi, purché la raccolta avvenga nell'ambito delle rispettive aziende.
- Il Parco si riserva, per riscontrate necessità di tutela e salvaguardia delle specie selvatiche, di predisporre apposite limitazioni ai criteri di raccolta di cui al presente articolo.

Art. 4 Usi civici e consuetudini locali nel parco.

- Sono fatti salvi, su tutto il territorio del Parco, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
- Su istanza del Parco, relativamente alla liquidazione di specifici diritti esclusivi, potrà essere fatta istanza di liquidazione al Commissario competente.

Art. 5 Recinzioni per le attività agro-silvo-pastorali.

- La regolamentazione del presente articolo riguarda le recinzioni mobili o fisse realizzate in area extraurbana.
- Nel territorio del Parco deve essere garantito il libero movimento della fauna selvatica. In particolare, nella realizzazione di opere di recinzione, deve essere assicurato l'accesso a punti di alimentazione, abbeveramento e rifugio.
- Per la realizzazione di recinzioni finalizzate alla salvaguardia di colture o allevamento sono consentite le seguenti tipologie:
- recinzioni elettrificate mobili caratterizzate da pali tutori e banda elettrificata da rimuovere nel momento in cui si esaurisce il rischio per la coltura o per l'allevamento;
- recinzione fissa in pali di legno e fili lisci o rete pastorale a maglia larga, con altezza fuori terra di mt 1,50 con l'integrazione di uno o più ordini di fili liscio fino ad un'altezza massima di mt. 2,00. Per la protezione da danni da fauna è consentito l'interramento della rete fino a 40 cm e il suo ancoraggio sotterraneo con pietre, picchetti o pali.
- Per la realizzazione di recinzioni finalizzate ad allevamenti specifici, per i quali è richiesta una tipologia fissa diversa da quella pastorale, la loro autorizzazione è subordinata alla motivazione delle esigenze per cui tali recinzioni si ritengono necessarie.



- Per la realizzazione di recinzioni fisse di abitazioni, fabbricati e aree di pertinenza in territorio extraurbano, con aperture o maglie più strette di quella pastorale, potranno essere autorizzate, se opportunamente motivate dalle esigenze per cui sono previste.
- Sono soggetti a nulla osta i seguenti interventi:
 - recinzioni fisse finalizzate alla salvaguardia di colture o allevamento previste al punto tre superiori a 1000 ml;
 - le altre recinzioni fisse in aree extraurbane previste ai punti 4 e 5; nella documentazione richiesta per il nulla-osta è necessario inserire le motivazioni che prevedono la specifica tipologia di recinzione.
- Per i danni causati da fauna selvatica, eventuali prescrizioni riguardanti le tipologie di recinzioni riportate su specifici regolamenti del Parco, dovranno essere considerate come integranti a quanto previsto dal presente articolo.

CAPO II - ATTIVITÀ LEGATE AL PASCOLO.

Art. 6 Il pascolo

- Il pascolo nei terreni del Parco è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree SIC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti.
- L'attività del pascolo (ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004) è sempre consentita in tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle riserve integrali o salvo deroghe dell'Ente Parco.
- In zona A sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali legati al pascolo ed esercitati secondo le consuetudini locali.
- In conformità a quanto previsto dagli art. 5, comma 1, punto s, dei "Criteri Minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS", su tutto il territorio del Parco, è vietata la conversione della superficie a pascolo permanente.

Art. 7 Il pascolo nei terreni pascolivi

- I terreni pascolivi dei Comuni e degli Enti Pubblici sprovvisti di P.A.F. che disciplina la materia, devono essere utilizzati in conformità ad un regolamento d'uso. Tale regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico del bestiame distinto per specie animale e il periodo di utilizzazione secondo i criteri di gestione sostenibile.
- I regolamenti devono prevedere una fase di verifica degli effetti derivati dai carichi di bestiame autorizzati, al fine di valutare l'effettiva sostenibilità del pascolo.



- L'Ente Parco regola l'uso dei propri terreni pascolivi attraverso un proprio regolamento.
- I terreni di proprietà concessi in fida pascolo, devono prevedere, all'atto della concessione, l'identificazione del carico di bestiame massimo consentito.
- Analogamente, per la aziende zootecniche che esercitano il pascolo su terreni privati, caratterizzati da più di 15 UBA, è necessario definire il carico di bestiame, il piano di utilizzazione dei pascoli e delle altre fonti nutrizionali utilizzate. Tale documentazione deve essere fornita per ottenere il nulla osta all'attività di pascolamento sui terreni indicati.
- Per i terreni di proprietà, di cui ai due punti precedenti, il carico massimo consentito non deve essere superiore ai seguenti parametri:
 - Pascolo = 1,00 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
 - Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
 - Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
 - Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
- Il carico di bestiame va determinato in riferimento alle UBA, utilizzando i seguenti indici di conversione:
 - vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA
 - manza e manzetta = 0,50 UBA
 - toro = 1,00 UBA
 - pecora = 0,15 UBA
 - cavallo = 1,00 UBA
 - suini = 0,30 UBA.

Art. 8 Il pascolo nei boschi.

- Ad eccezione dei diritti reali e degli usi civici delle collettività che sono esercitati secondo le consuetudini locali, il pascolo nei boschi è vietato in zona A. Nelle altre zone del Parco, il pascolo nei boschi è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree SIC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti.



SCHEDA - A

CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE ZSC E ZPS (D.M. 17 OTTOBRE 2007)		DIVIETI E OBBLIGHI	
TEMA DI INTERESSE	OBBIETTIVO	Area o coltura interessata.	Articolo, comma e punto
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO	<p>Edificare il distacco degli habitat attraverso il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.</p> <p>Mantenimento degli habitat attraverso il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.</p> <p>Mantenimento della vegetazione organica del suolo attraverso la conservazione di terreni a pascolo.</p> <p>Mantenimento della vegetazione organica del suolo attraverso il controllo della buccatura di stoppie e paglia.</p>	<p>Terrazzamenti</p> <p>Terreni in pendenza</p> <p>Pascoli</p> <p>Stoppie e paglia</p>	<p>Art. 5, comma 1, punto g</p> <p>Art. 5, comma 1, punto r</p> <p>Art. 5, comma 1, punto s</p> <p>Art. 5, comma 1, punto t</p>
SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO	Mantenimento della sostanza organica del suolo attraverso la buccatura durante l'anno.	Semi bruciati dalla produzione ortiva (adib. o non cellulare).	Art. 5, comma 2, punto b



SCHEDA - B

BUONE PRATICHE AGRICOLE NORMALI NON CONTEMPLATE NELLA CONDIZIONALITÀ - BPAN				
TEMA DI INTERESSE	OGGETTIVO	NORMA DI RIFERIMENTO	AZIENDE AGRICOLE INTERESSE	IMPEGNI DA RISPETTARE
LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI ANTIPARASSITARI	Controllare i livelli massimi di residui antiparassitari sui prodotti d'origine vegetale.	D.M. 23.12.1992 (direttiva 90/642/CE)	Tutte le aziende agricole.	In relazione alle tecniche di coltivazione adottate (agricoltura convenzionale, biologica o integrata), è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di antiparassitari. In generale, è necessario rispettare quanto previsto dalle etichette riportate in confezione relativamente alle dosi, alle aversità e ai tempi di carenza. Al fine di evitare problemi di accumulo, è importante prevedere l'utilizzo di principi attivi diversi in modo ripetuto.
FERTILIZZAZIONE, DISERBO DISPOSIZIONE DI TUTELA DELLE ACQUE DA INQUINAMENTO DA NITRATI E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	Ridurre l'inquinamento delle acque.	Le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovano riscontri normativi rispettivamente nel D.lgs. n° 11 maggio 71, 152/89, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dai fonti agricole".	Tutte le aziende agricole.	In relazione alle tecniche di coltivazione adottate (agricoltura convenzionale, biologica o integrata), è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concimazione e di diserbo. In ogni caso è necessario rispettare i divieti e le limitazioni stabiliti dalle NTA.



SCHEDA - C

Table with columns: ATTO, OBIETTIVO, DIRETTIVA/REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO, CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI - CGO, AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE, IMPENZI DA RIPETITARE. Rows include Ato A1, Ato A2, Ato A3, Ato A4, Ato A5, Ato A6, Ato A7, Ato A8, Ato B1, Ato B2, Ato B3, Ato B4, Ato B5, Ato C1, Ato C7, Ato C10.

Il presente documento, composto da 25 pagine, è stato redatto sulla base dei testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali delle singole amministrazioni ed enti cui si rimanda ai fini della loro validità legale. Viene distribuito sotto licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia"



SCHEDA - D

Table with 5 columns: Tema di Interesse, Norma, Obiettivo, Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali - BCAA, Azienze Agricole Interessate, Impgni e Divieti da Rispettare. Rows include Erosione del Suolo, Sostanza Organica del Suolo, Struttura del Suolo, and Livello Minimo di Mantenimento.

Il presente documento, composto da 25 pagine, è stato redatto sulla base dei testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali delle singole amministrazioni ed enti cui si rimanda ai fini della loro validità legale. Viene distribuito sotto licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia"



CAPO III - SETTORE FORESTALE

Art. 9 Norme tecniche

Le presenti Norme Tecniche sono redatte in conformità alle *Linee Guida per la definizione degli indirizzi di gestione forestale* adottate dell'Ente Parco.

Art. 10 Obiettivi

Obiettivo generale e prioritario delle attività di gestione delle foreste e dell'ambiente nel territorio del Parco è la sostenibilità delle azioni, intese anche come non azione, in funzione dei differenti regimi di tutela previsti dalla zonizzazione.

Obiettivo per la zona A è la preservazione ed il monitoraggio di tutti i Sistemi forestali, intese come scelte gestionali che tendono a non interferire con i processi in atto, escludendo l'intervento diretto dell'uomo.

Obiettivo per le zone B, C e D è la conservazione dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, antropologici e culturali attraverso una forma di gestione attiva. Si prevedono in tali zone interventi diretti dell'uomo sugli ecosistemi per conservare i valori oggetto di tutela.

Art. 11 Gestione dei sistemi forestali in zona A

All'interno della zona A è possibile definire due differenti Sistemi forestali:

1. Sistemi forestali con organizzazione e struttura ad elevato grado di complessità ed efficienza funzionale;

2. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione.

Tali sistemi forestali dovranno essere lasciati alla libera evoluzione.

E' interdetta la gestione forestale attiva, salvo quanto previsto da specifici progetti di ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Parco.

Nella zona A i Piani di Assestamento Forestale dovranno prevedere unicamente attività di monitoraggio e di osservazione scientifica.

Art. 12 Gestione dei sistemi forestali in zona B

All'interno della zona B è possibile definire tre differenti Sistemi forestali:

1. Sistemi forestali con organizzazione e struttura ad elevato grado di complessità ed efficienza funzionale;

2. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione;



3. Sistemi forestali artificiali - rimboschimenti.

I sistemi forestali costituiti da fustaie, di cui al punto n. 1 sono dotati generalmente delle componenti necessarie per un'elevata efficienza funzionale (articolazione strutturale, composizione specifica, presenza di grandi alberi, legno morto, ecc...) ed, in linea di massima, la gestione forestale tende a conservare tali requisiti. Si prescrive:

- a) Il rilascio di specie di "latifoglie nobili" secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei complessi boscati;
- b) Il rilascio di alberi "habitat" o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti;
- c) Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimiali, in bosco;
- d) Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione.

Il numero minimo prescrittivo di alberi "habitat", alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio.

Nei sistemi forestali costituiti da fustaie di cui al punto n. 2 la gestione forestale è orientata all'aumento della complessità strutturale e compositiva. Si prescrive:

- a. Il rilascio di specie di "latifoglie nobili" secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei complessi boscati;
- b. Il rilascio di alberi "habitat" o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti;
- c. Il rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto precedente;
- d. Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimiali, in bosco;
- e. Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione;
- f. Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui;

Il numero minimo prescrittivo di alberi "habitat", alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio.

Nei sistemi forestali di cui al punto n. 3, sistemi artificiali spesso realizzati con specie non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida.



Art. 13 Gestione dei sistemi forestali in zona C

All'interno della zona C è possibile definire due differenti Sistemi forestali:

1. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione;

2. Sistemi forestali artificiali-rimboschimenti.

Nei sistemi forestali costituiti da fustaie di cui al punto n. 1 la gestione forestale è orientata all'aumento della complessità strutturale e compositiva. Si prescrive:

- a) Il rilascio di specie di "latifoglie nobili" secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei complessi boscati;
- b) Il rilascio di alberi "habitat" o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti;
- c) Il rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto precedente;
- d) Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco;
- e) Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione definita in relazione al potenziale pirologico di determinati complessi boscati;
- f) Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui;

Il numero minimo prescrittivo di alberi "habitat", alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio.

Nei sistemi forestali di cui al punto n. 2, sistemi artificiali spesso realizzati con specie non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida.

Art. 14 Gestione dei sistemi forestali in zona D

All'interno della zona D è possibile definire due differenti Sistemi forestali:

1. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione;

2. Sistemi forestali artificiali-rimboschimenti di conifere.

La presenza marginale del bosco, governato prevalentemente a ceduo, è strettamente integrata col sistema agricolo che qui evidenzia caratteri più marcati di antropizzazione e intensivizzazione culturale.



Nei sistemi forestali costituiti da fustaie di cui al punto n. 1 la gestione forestale è orientata all'aumento della complessità strutturale e compositiva. Si prescrive:

- a) Il rilascio di specie di "latifoglie nobili" secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei complessi boscati;
- b) Il rilascio di alberi "habitat" o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti;
- c) Il rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto precedente;
- d) Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco;
- e) Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione definita in relazione al potenziale pirologico di determinati complessi boscati;
- f) Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui;

Il numero minimo prescrittivo di alberi "habitat", alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio.

Nei sistemi forestali di cui al punto n. 2, sistemi artificiali spesso realizzati con specie non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida.

Art. 15 Residui di lavorazione

Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione (ramaglia e cimali) si applica nelle formazioni forestali a basso rischio di incendio (boschi del piano montano, faggete e boschi mesofili di varie specie di latifoglie) salvo particolari contesti ambientali ove l'Ente può autorizzare l'asportazione o la parziale bruciatura. Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione nei popolamenti di conifere non è prescrittivo a causa del rischio di incendio di tali formazioni e del lento processo decompositivo del materiale resinoso. È da promuovere e favorire l'asportazione dei residui legnosi nella gestione dei rimboschimenti (ad esempio per uso energetico) e solo in assenza di una praticabile alternativa si ricorre alla bruciatura in loco. In tali casi la bruciatura di tutto o parte dei residui degli interventi colturali (rami e cimali), finalizzata a ridurre la necromassa combustibile a terra, costituisce misura di prevenzione degli incendi boschivi. In tutti i boschi è consentita, in alternativa alla bruciatura, la cippatura/trinciatura in loco dei residui di lavorazione.





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



3. L'Ente Parco, al fine di scoraggiare la realizzazione di complessi alberghieri di notevole estensione, favorisce forme di ricettività diffusa da realizzarsi nei centri storici e nei borghi rurali recuperando le volumetrie esistenti.

Art. 22. Disposizioni per le aree destinate a campeggio e ad agricampeggio

1. Il campeggio nel Parco Nazionale del Pollino, adeguatamente promosso dall'Ente Parco, richiede la massima attenzione e il più rigoroso rispetto della natura e della normativa di tutela da parte dell'utente. L'Ente Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione, da parte dei campeggiatori, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare intatte tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione.
2. L'approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o da sorgente, e di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno.
3. Devono essere previste latrine di campo in numero di una ogni 25 persone. Ove possibile, devono essere previsti allacci per camper e roulotte. Gli scarichi devono essere collegati a fosse biologiche collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto.
4. Per la raccolta dei rifiuti solidi devono prevedersi apposite aree di raccolta del rifiuto differenziato collocate fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente a cura del gestore del campeggio nel più vicino luogo di raccolta.
5. L'uso di fuochi è consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi o rimovibili e non devono essere arrecati danni all'ambiente.
6. Dovranno essere attuate misure per il contenimento dei consumi idrici ed energetici e per l'utilizzo di fonti rinnovabili.
7. Dovranno prevedersi appositi cartelli indicanti la località, le emergenze presenti e le norme comportamentali che i camperisti sono tenuti ad osservare al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente di pregio del Parco.
8. La localizzazione di nuovi spazi destinati a campeggio ed attività simili dovrà avvenire prioritariamente nelle vicinanze dei centri urbani.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica